



AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE

N° 42/25 del 02/05/2025

Oggetto: COSTITUZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI
RISULTATO DEL PERSONALE DELL'AREA FUNZIONI LOCALI
DIRIGENZA - ANNO 2025.

Servizio proponente: 400.2 GESTIONE RISORSE UMANE

IL DIRETTORE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32 "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro", come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n.26 e in particolare l'articolo 10 della L.R. n.32/2002, come modificato dall'articolo 2 della L.R. n.26/2008, che prevede l'istituzione, a far data dal 1° luglio 2008, dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n.47/R recante "Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n.32", e ss.mm.ii;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 83/21 del 14 dicembre 2021 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
- Premesso che:
 - gli enti dell'Area Regioni – Autonomie Locali ora Funzioni Locali devono costituire annualmente il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente sulla base di quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - il punto di partenza per la costituzione dei fondi destinati alla retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti degli enti locali è il valore del fondo dell'anno 1999, costituito a seguito della sottoscrizione del CCNL del 23.12.1999;
 - con la sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell'Area delle Funzioni Locali per il triennio 2016-2018, avvenuta in data 17.12.2020, sono state disapplicate le seguenti disposizioni:
 - art. 26 del CCNL del 23.12.1999 (Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato);
 - art. 27 del CCNL del 23.12.1999, come modificato dall'art. 24 del CCNL del 22.02.2006, ad esclusione dei commi 1 e 5 (Retribuzione di posizione);
 - art. 28 del CCNL del 23.12.1999 (finanziamento della retribuzione di risultato).
 - il CCNL del 17.12.2020 ha regolamentato la costituzione del fondo all'art. 57;
 - il CCNL sottoscritto in data **16.07.2024** all'art. 39, confermando l'impianto di finanziamento del fondo regolato dall'art. 57, ha disposto ulteriori incrementi della retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti dell'Area Funzioni Locali;
 - alcune voci di alimentazione del fondo sono, inoltre, subordinate al rispetto di determinati parametri organizzativi e finanziari;
- Dato atto che il CCNL del 2024 ha inserito le seguenti novità:

Articolo e comma	Descrizione	Valore
37, 4	Incremento dell'importo annuo lordo della retribuzione di posizione, comprensivo di tredicesima mensilità, per tutte le posizioni dirigenziali coperte alla data del 31.12.2018 , con decorrenza da: <ul style="list-style-type: none"> - dal 1° gennaio 2020 di € 36,00; - rideterminato dal 1° gennaio 2021 in € 60,00. 	dall'01.01.2020 + € 468,00 dall'01.01.2021 + € 780,00
37, 5	Gli enti, nei limiti delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, possono adeguare il valore della retribuzione delle posizioni dirigenziali non coperte al 31.12.2018 tenendo conto degli incrementi risultanti dall'applicazione del comma 4	+ € 468,00 dall'01.01.2021 + € 780,00
37, 6	Nuovi valori minimi e massimi della retribuzione di posizione	valore minimo € 12.722,67 valore massimo € 46.292,37
39, 1	Incremento stabile con le decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi percentuali da calcolarsi sul monte salari anno 2018 relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione: <ul style="list-style-type: none"> - 0,46% a decorrere dal 01.01.2020; - rideterminata nel 2,01% a decorrere dall'01.01.2021 	
39, 2	L'incremento del comma 2 dell'art. 39 finanzia gli aumenti della retribuzione di posizione di cui all'art. 37, commi 4 e 5 e per la parte che eventualmente residua, la retribuzione di risultato	

- Preso atto che l'art. 39, comma 3, del CCNL del 2024 ha stabilito quanto segue:

«In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui all'art. 57, comma 2, lett. e) del CCNL 17.12.2020, di una misura non superiore allo 0,22% del monte salari 2018, relativo ai dirigenti di cui alla presente sezione. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017.».
- Dato atto che secondo le disposizioni del comma 1 dell'art. 57, del CCNL del 2020, integrato dall'art. 39 del CCNL del 2024 le risorse che compongono il fondo sono:
 - a) **unico importo annuale** nel quale confluiscono tutte le **risorse certe e stabili** - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001 - **destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno 2020**, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre 2020;
 - b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d. lgs. n. 165/2001;
 - c) importo corrispondente alle **retribuzioni individuali di anzianità** non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni

- di mese superiori a quindici giorni (in analogia con l'art. 67, comma 2, lett. c) e comma 3, lett. d) del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018);
- d) le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 (Onnicomprensività del trattamento economico);
 - e) **risorse autonomamente stanziate dagli enti** per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed **entro i limiti di cui al comma 1** oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili;
 - f) 0,46% del monte salari anno 2018 a decorrere dal 01.01.2020;
 - g) rideterminazione della percentuale dello 0,46 in 2,01% del monte salari anno 2018 a decorrere dal 01.01.2021;
- Ricordato che:
 - le risorse del fondo sono annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e di risultato e al risultato è destinato non meno del 15% delle risorse complessive come precisato all'art. 57, comma 3, del CCNL del 2020;
 - eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che nel 2025 non sia possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementeranno le risorse destinate a retribuzione di risultato nel corrente anno;
 - nel caso in cui l'integrale destinazione delle risorse dell'anno 2025 non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementeranno *una tantum* le risorse destinate a retribuzione di risultato del fondo dell'anno successivo (2026);
 - Dato atto che il fondo ha natura di spesa vincolata e le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento hanno natura di entrate vincolate al finanziamento dello stesso;
 - Richiamato il Provvedimento n. 56/23 del 02 maggio 2023 con cui è stato costituito il Fondo Risorse Decentrate Area della Dirigenza anno 2023;
 - Richiamato il Provvedimento n. 65/24 del 17 luglio 2024 con cui risulta costituito il Fondo Risorse Decentrate Area della Dirigenza anno 2024;
 - Acquisita la certificazione positiva della predetta relazione di costituzione del fondo 2024 da parte dell'organo di revisione, come da comunicazione ns. protocollo n. 1447/25 del 07 febbraio 2025;
 - Richiamato il Provvedimento n. 33/25 del 10 aprile 2025 "ATTO DI RICONIZIONE DELLA CONSISTENZA DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DELL'AREA FUNZIONI LOCALI DIRIGENZA - ANNI 2023-2024";
 - Dato atto che in data 12 marzo 2025 è stato sottoscritto il Contratto collettivo decentrato integrativo 2024-2027 per il personale dirigente dell'Azienda;
 - Visti:
 - l'articolo 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 che dispone: "*Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. ...*";
 - la circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 13 del 15 aprile 2016, relativa alla rilevazione del Conto annuale 2015, ha evidenziato che la circolare della Ragioneria generale dello Stato, n. 25/2015, recante "Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi (articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)", raccomanda una

certificazione della costituzione del fondo autonoma rispetto alla certificazione del contratto integrativo e ne chiede la relativa data all'interno della rilevazione;

- il parere della Ragioneria Generale dello Stato, n. 194517/2017, nel quale è stato chiarito che il limite del salario accessorio del personale è da intendersi riferito all'ammontare correttamente calcolato dei fondi in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti e non, piuttosto, all'ammontare di salario accessorio effettivamente erogato negli anni presi a riferimento;
- Vista la deliberazione del CDA n. 5/24 "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024-2026: APPROVAZIONE";
- Vista la deliberazione del CDA n. 2/25 "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025-2027: APPROVAZIONE";
- Considerato che l'Azienda:
 - ha rispettato, come evincibile da Deliberazione del CDA n. 18/24 del 15/05/2024 "Bilancio d'esercizio 2023. Adozione" il pareggio di bilancio dell'anno 2023;
 - si presume che rispetterà il vincolo del pareggio di bilancio anche per l'anno 2024 come si evince dagli atti di programmazione adottati con deliberazione del CDA n. 1/24 del 17/01/2024 "ATTI DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2024/2026: A)ADOZIONE PIANO DI ATTIVITÀ, BILANCIO PREVISIONALE ECONOMICO (CONTO ECONOMICO PREVISIONALE E PIANO DEGLI INVESTIMENTI) B) APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ATTIVITÀ CONTRATTUALE 2024 E PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI E BUDGET ECONOMICO 2024";
 - si presume che rispetterà il vincolo del pareggio di bilancio anche per l'anno 2025 come si evince dagli atti di programmazione adottati con deliberazione del CDA n. 1/25 del 19/02/2024 "ATTI DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2025/2027: A) ADOZIONE PIANO DI ATTIVITÀ, BUDGET PREVISIONALE ECONOMICO (CONTO ECONOMICO PREVISIONALE E PIANO DEGLI INVESTIMENTI) B) APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ATTIVITÀ CONTRATTUALE 2025 E PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI".
 - nell'anno 2023 ha rispettato, come evincibile dalla documentazione allegata alla Deliberazione del CDA n. 18/24 soprarchiamata, il tetto della spesa di personale nazionale (media triennio 2011-2013) e regionale (2016);
 - nel triennio 2025-2027, come evincibile dalla documentazione allegata alla Deliberazione del CDA n. 1/25, soprarchiamata, si presume che la previsione di spesa del costo del Personale rispetti i vincoli di spesa del Personale nazionali e regionali;
- Richiamata la Deliberazione del CDA n. 4/25 del 19/02/2025 "DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA ANNO 2025 AREA DELLA DIRIGENZA (CCNL 16 LUGLIO 2024)";
- Richiamato il Provvedimento n. 419/16 "Fondo per il finanziamento della posizione e del risultato della dirigenza anno 2016 - costituzione provvisoria" le cui informazioni rappresentano lo stato dell'arte su cui procedere alla definizione delle risorse da destinare alla retribuzione di posizione e di risultato anche per l'anno 2025, dato atto che tale provvedimento si radica sui provvedimenti dichiarativi della costituzione dei Fondi condotta nell'anno 2015, fra i quali il provvedimento 132/16 del 19 maggio 2016 "Fondo per il finanziamento della posizione e del risultato del personale dirigente per l'anno 2015: costituzione definitiva";
- Preso e dato atto che ai fini della verifica del limite previsto dall'art. 23 del d.lgs. 75/2017 si prende a riferimento la costituzione del fondo operata con provvedimento del Direttore n. 419/16 del 12/12/2016 "FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA POSIZIONE E DEL RISULTATO DELLA DIRIGENZA ANNO 2016 - COSTITUZIONE

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate).

PROVVISORIA" e l'accertamento dell'ammontare delle "risorse variabili" di cui all'art. 26 c.2 del CCNL 23.12.1999, per l'anno 2016, approvato con provvedimento del direttore n. 340/17 del 24/07/2017;

- Preso e dato atto che il Fondo per il finanziamento della posizione e del risultato del personale dirigente per l'anno 2016 era pari a complessivi € 222.936,00 come evincibile dai provvedimenti del Direttore n. 419/16 - costituzione provvisoria - e n. 127/18 "Fondo per il finanziamento della posizione e del risultato del personale dirigente per l'anno 2016: costituzione definitiva";
- Ricordato che per effetto dell'art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) la decurtazione del trattamento accessorio, pari ad € 111.468,00 per il personale dirigente, a suo tempo operata per effetto di quanto disposto ex art. 9, comma 2 bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1 della legge 30 luglio 2010 n. 122, è diventata strutturale;
- Dato atto che il limite ex art. 23 del d.lgs. 75/2017 per la costituzione del Fondo 2025 è pari ad **€ 222.936,00**;
- Considerata la costituzione del Fondo di finanziamento della posizione e del risultato del personale dirigente prevista per l'anno 2025 quantificata in **€ 235.764,44**, come riportata nella tabella sub allegato A) al presente provvedimento in numero di 1 (una) pagina a formarne parte integrante e sostanziale, riporta gli stanziamenti costitutivi del fondo risorse finanziamento della posizione e del risultato della dirigenza per l'anno 2025 ex art. 57 CCNL area funzioni locali del 17 dicembre 2020;
- Ricordato che le risorse incrementate ex art. 56, comma 1, del CCNL della Dirigenza Area Funzioni Locali del 17 dicembre 2020, pari ad € 5.841,14 non sono soggette al vincolo dell'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 a seguito del Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135 (legge di conversione n. 12 dell'11 febbraio 2019) art. 11, comma 1;
- Ricordato che le risorse incrementate ex art. 39 comma 1 CCNL della Dirigenza Area Funzioni Locali del 14 luglio 2024, pari a € 6.987,30 non sono soggette a vincolo dell'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 a seguito del Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135 (legge di conversione n. 12 dell'11 febbraio 2019) art. 11, comma 1;
- Preso e dato atto, pertanto, che le risorse costituite per l'anno 2025 soggette al vincolo dell'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 sono pari ad € 222.936,00 e rispettano il limite stabilito dall'art. 23 del d.lgs. 75/2017 per la costituzione del Fondo;
- Preso e dato atto che le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 (Onnicomprensività del trattamento economico) del CCNL della Dirigenza Area Funzioni Locali del 17 dicembre 2020, che saranno incassate dall'Azienda nel corso dell'anno 2025, saranno iscritte in sede di costituzione definitiva;
- Preso e dato atto che la costituzione del fondo come operata con il presente atto, per l'anno 2025, potrà essere suscettibile di rideterminazioni e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative e/o nuove disposizioni contrattuali;
- Vista la relazione tecnica Finanziaria Modulo I, di cui all'art. 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165/2001, che si allega sotto la lett. B) al presente atto in numero di sette (sette) pagine a formarne parte integrante e sostanziale;
- Visti:
 - Il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l'art. 40, come modificato dal d.lgs. 150/2009;

- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e, in particolare, l'art. 1, commi 557 e 557-ter;
- l'art.23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che prevede che l'ammontare complessivo del trattamento accessorio non sia superiore a quello dell'anno 2016;
- il Regolamento di contabilità;

DISPONE

1. Di costituire il Fondo per la contrattazione integrativa del personale dirigente per l'anno 2025, per complessivi **Euro 235.764,44** come risulta dall'Allegato A al presente provvedimento in numero di 1 (una) pagina a formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che la costituzione del Fondo per l'anno 2025 rispetta quanto stabilito dall'art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017;
3. Di non assoggettare ai vincoli dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017 gli incrementi di risorse stabili ai sensi dell'art. art. 56, comma 1, del CCNL del 17 dicembre 2020 e dell'art. 39 comma 1 CCNL del 14 luglio 2024 Area Funzioni Locali della Dirigenza;
4. Di prendere e dare atto che nel bilancio previsionale 2025 adottato con deliberazione del CDA n. 1/25 del 19 febbraio 2025 trovano copertura le risorse per la contrattazione decentrata 2025;
5. Di dare atto che la costituzione del fondo come operata con il presente atto, per l'anno 2025 potrà essere suscettibile di rideterminazioni e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative e/o nuove disposizioni contrattuali;
6. Di comunicare il presente atto alle Organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 4 comma 4 del CCNL 2019-2021;
7. Di assicurare la pubblicità integrale del presente atto e dei suoi allegati, mediante la pubblicazione nell'Albo on-line dell'Azienda e nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Personale-Contrattazione integrativa", ai sensi dell'art. 21 comma 2 del d.lgs. 33/2023.

Il Direttore
Dott. Enrico Carpitelli

firmato digitalmente*